



UNIONE EUROPEA
FESR



REGIONE
SICILIANA



PO FESR SICILIA
2014-2020

PO FESR Sicilia 2014-2020
AVVISO PUBBLICO
Azione 3.1.1.04B – CLLD

BONUSICILIA CLLD

CONCESSIONE CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE
MICROIMPRESSE RICADENTI NEI TERRITORI DEI GAL:

GOLFO DI CASTELLAMMARE
NEBRODI PLUS
ROCCA DI CERERE
SICANI
TERRA BAROCCA
TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA
TERRE DI ACI
ELORO
TERRE DEL NISSENO
MADONIE
METROPOLI EST
ETNA
ETNA SUD
NATIBLEI
TAORMINA – PELORITANI
VALLI DEL GOLFO
VALLE DEL BELICE

INDICE

Indice generale

PREMESSA.....	3
ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ.....	4
ART. 2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA.....	6
ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI.....	7
ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ.....	8
ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO.....	10
ART. 7 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO.....	11
ART. 8 – TERMINI E MODALITA’ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO.....	11
ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE.....	12
ART. 10 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO.....	12
ART. 11 – CONTROLLI.....	12
ART. 12 – INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO, ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO.....	13
ART. 13 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY.....	14
Art. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	15
ALLEGATO A – MODELLO PER L’ISTANZA DI CONTRIBUTO.....	15
ALLEGATO B – TABELLA DEI CODICI ATECO AMMISSIBILI.....	15
ALLEGATO C – TABELLA DEI COMUNI AMMISSIBILI PER GAL.....	15

PREMESSA

La Regione Siciliana, d'intesa con i GAL Golfo di Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Terre di Aci, Eoro, Terre del Nisseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natiblei, Taormina – Peloritani, Valli del Golfo, Valle del Belice, a seguito dell'approvazione dei seguenti atti:

- nota 29447 del 14/05/2021 con la quale viene comunicata l'approvazione delle modifiche delle Strategie e del relativo PAL del GAL ISC Madonie avvenuta nel corso della seduta del 7/05/2021 del comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento CLLD plurifondo in Sicilia;
- nota 29834 del 17/05/2021 con la quale viene comunicata l'approvazione delle modifiche delle Strategie e del relativo PAL del GAL Terre del Nisseno avvenuta nel corso della seduta del 14/04/2021 del comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento CLLD plurifondo in Sicilia;
- nota 37126 del 17/06/2021 con la quale viene comunicata l'approvazione delle modifiche delle Strategie e del relativo PAL del GAL Natiblei avvenuta nel corso della seduta del 14/06/2021 del comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento CLLD plurifondo in Sicilia;
- note nn. 51740, 51742, 51733, 51735, 51746, tutte del 13/08/2021 con la quali viene comunicata l'approvazione delle modifiche delle Strategie e dei relativi PAL dei GAL Etna Sud, Rocca di Cerere, Sicani, Terre di Aci e Terre del Nisseno seconda proposta, avvenuta nel corso della seduta del 06/08/2021 del comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento CLLD plurifondo in Sicilia;
- note nn. 59846 e 59836, entrambe del 28/09/2021 con la quali viene comunicata l'approvazione delle modifiche delle Strategie e dei relativi PAL dei GAL Etna ed Eoro, avvenuta nel corso della seduta del 22/09/2021 del comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento CLLD plurifondo in Sicilia;
- note nn. 64057, 64067, 64029, 64052, tutte del 13/10/2021 con la quali viene comunicata l'approvazione delle modifiche delle Strategie e dei relativi PAL dei GAL Taormina Peloritani, Valli del Golfo, Metropoli Est e Nebrodi Plus, avvenuta nel corso della seduta del 07/10/2021 del comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento CLLD plurifondo in Sicilia;
- nota 68584 del 29/10/2021 con la quale viene comunicata l'approvazione delle modifiche delle Strategie e del relativo PAL del GAL Terre dell'Etna e dell'Alcantara avvenuta nel corso della seduta del 28/10/2021 del comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento CLLD plurifondo in Sicilia;
- nota 80262 del 14/12/2021 con la quale viene comunicata l'approvazione delle modifiche delle Strategie e del relativo PAL del GAL Valle del Belice, avvenuta nel corso della seduta del 14/12/2021 del comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento CLLD plurifondo in Sicilia;
- nota 80573 del 15/12/2021 con la quale viene comunicata l'approvazione delle modifiche delle Strategie e del relativo PAL dei GGAL Golfo di Castellammare e Terra Barocca, avvenuta nel corso della seduta del 01/07/2021 del comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento CLLD plurifondo in Sicilia;
- Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 24 febbraio 2022 “PO Fesr Sicilia 2014/2020. Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia ex art. 32 e 33 del Regolamento UE n. 1303/2013. Riprogrammazione delle risorse dalle azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 a favore dell'azione 3.1.1.04B da parte dei GAL;

ha previsto di intervenire per assicurare la tenuta dell'intero tessuto produttivo colpito dall'epidemia "COVID-19". A tal fine l'Assessorato alle Attività Produttive è stato autorizzato ad istituire agevolazioni in forma di contributo a fondo perduto (sovvenzioni dirette) alle microimprese, per rendere disponibile la liquidità necessaria per sostenere la riduzione di fatturato nel periodo di sospensione delle attività.

I contributi sono concessi entro il 30 giugno 2022, ai sensi della Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea (2020/C 91 I/01) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", prorogato in ultimo con Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", in ultimo approvato con Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022, o in alternativa, per il periodo successivo alla vigenza del quadro temporaneo, in regime de minimis ai sensi del Reg. UE 1407/2013.

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITÀ

Il presente Avviso, al fine di sostenere le microimprese, con sede operativa nei comuni indicati in Allegato C – Comuni ammissibili all'avviso 3.1.1.04B – BonuSicilia CLLD, ricadenti nei territori dei GAL: *GAL di Golfo di Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Nisseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natilei, Taormina – Peloritani, Valli del Golfo, Valle del Belice*, in crisi finanziaria causata dall'emergenza sanitaria "COVID-19", è finalizzato ad acquisire le istanze di accesso al contributo a fondo perduto BONUSICILIA- CLLD, nell'ambito della strategia complessiva del P.O. FESR 2014-2020, secondo i criteri e le modalità di seguito definiti.

La concessione e l'erogazione dell'aiuto è invece subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie ed all'istituzione del relativo capitolo di bilancio.

La partecipazione al presente Avviso non comporta l'insorgere di alcun diritto o pretesa di qualsivoglia natura in capo ai beneficiari, essendo espressa facoltà del Dipartimento, in caso di mancata disponibilità finanziaria, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o revocare il presente Avviso, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere.

ART. 2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Statuto della Regione Siciliana;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modifiche, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

- Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
- Articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo a “Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19”;
- Decisione C(2020) 7492 del 18 settembre 2020 che ha approvato la riprogrammazione del PO FESR 2014/2020, già apprezzata dalla Giunta regionale con la citata delibera n. 325/2020, proposta dall'Autorità di Gestione anche al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dalla pandemia da COVID-19;
- Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) della Sicilia 2014/2020, adottato con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea C(2015) 8403 Final del 24 novembre 2015, e successive modifiche;
- Delibera di Giunta regionale n. 289 del 9 agosto 2016: “Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) Sicilia 2014/2020 – Istituzione Comitato Tecnico Regionale per l'attuazione dell'intervento *Community Led Local Development* (CLLD) plurifondo in Sicilia” e la successiva deliberazione di modifica n. 318 del 27 settembre 2016;
- Delibera di Giunta regionale n. 5 del 16 gennaio 2020: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020. Modifica scheda Base giuridica Azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4”;
- Delibera di Giunta regionale n. 325 del 6 agosto 2020: “Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19” e le successive deliberazioni di riprogrammazione;
- Delibera di Giunta regionale n. 472 del 19 novembre 2021: “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020 – Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (Si.Ge.Co.) Versione Ottobre 2021' – Apprezzamento”;
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 ad oggetto: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 2215 final del 03 aprile 2020 ad oggetto: “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 3156 final del 08 maggio 2020 ad oggetto: “Seconda modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- Atto di approvazione CE C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
- Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 del 29 giugno 2020 “Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 “Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19”;
- Comunicazione C(2021) 8442 final del 18 novembre 2021 “Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19”;

- Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 che approva la modifica del regime quadro;
- Decisione di autorizzazione SA.62495 (2021/N) del 12 aprile 2021 delle modifiche al regime – quadro di cui al Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41.
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
- Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, successivamente modificato dall'art. 20 del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 e dall'art. 27 del decreto legge 27 gennaio 2022 n. 4, che hanno esteso la durata del quadro temporaneo al 30 giugno 2022 ed hanno incrementato il massimale concedibile;
- D.P.C.M. 11 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- D.P.C.M. 22 Marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020”;
- Legge Regionale n. 7 del 21 maggio 2019;
- Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2021/2023”;
- Legge regionale 21 gennaio 2022, n. 1: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio 2022”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 24 febbraio 2022 “PO Fesr Sicilia 2014/2020. Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia ex art. 32 e 33 del Regolamento UE n. 1303/2013. Riprogrammazione delle risorse dalle azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 a favore dell'azione 3.1.1.4b da parte dei GAL;
- Delibera della Giunta Regionale n. 138 del 22/03/2022 con la quale vengono approvate la base giuridica dell'aiuto e le disposizioni attuative;
- D.D.G. n. 308 del 29/03/2022 di approvazione della pista di controllo per l'azione 3.1.1.04B CLLD.

ART. 3 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'ammontare delle risorse disponibili del presente avviso è pari ad **euro 20.400.000,00 (ventimilioniquattrocentomila/00)**, così ripartite su base territoriale:

	GAL	DOTAZIONE FINANZIARIA
1	GOLFO DI CASTELLAMMARE	€ 550.000,00
2	NEBRODI PLUS	€ 979.650,00
3	ROCCA DI CERERE	€ 1.360.000,00
4	SICANI	€ 746.666,66

5	TERRA BAROCCA	€ 1.840.000,00
6	TERRE DELL'ETNA E DELL'ALCANTARA	€ 1.300.000,00
7	TERRE DI ACI	€ 926.000,00
8	ELORO	€ 1.760.000,00
9	TERRE DEL NISSENO	€ 1.200.000,00
10	MADONIE	€ 945.000,00
11	METROPOLI EST	€ 533.333,20
12	ETNA	€ 3.200.000,00
13	ETNA SUD	€ 1.584.000,00
14	NATIBLEI	€ 960.000,00
15	TAORMINA - PELORITANI	€ 1.333.334,00
16	VALLI DEL GOLFO	€ 822.016,14
17	VALLE DEL BELICE	€ 360.000,00
	Sommano	€ 20.400.000,00

2. Le risorse sono provenienti da:

- Delibera della Giunta Regionale n 310 del 23 luglio 2020 di approvazione della Riprogrammazione del PO FESR 2014-2020;
- Delibera di Giunta Regionale n. 233 del 10 giugno 2021 di approvazione della Riprogrammazione del PO FESR 2014-2020 per effetto della pandemia da Covid 19 – Legge Regionale 12/05/2020 n. 9 – Modifica programma Operativo OT 3 , OT 6, OT 10;
- Delibera di Giunta regionale n. 342 del 7 settembre 2021, di approvazione del Documento di Programmazione attuativa 2020-2022;
- Delibera di Giunta Regionale n. 84 del 24 febbraio 2022 “PO Fesr Sicilia 2014/2020. Community Led Local Development (CLLD) plurifondo in Sicilia ex art. 32 e 33 del Regolamento UE n. 1303/2013. Riprogrammazione delle risorse dalle azioni 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 a favore dell’azione 3.1.1.04B da parte dei GAL;

ART. 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare l’istanza di contributo a fondo perduto le microimprese artigiane, commerciali, industriali e di servizi, come classificate ai sensi dell’Allegato 1 – Articolo 2, comma 3, del REG. (UE) N. 651/2014, che:

1. sono regolarmente costituite e iscritte nelle pertinenti sezioni del Registro delle Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente almeno al 31/12/2021 e non risultano sospese o inattive;
2. hanno la sede legale e/o operativa nei comuni di cui all’Allegato C – Comuni ammissibili all’avviso 3.1.1.04B – BonuSicilia CLLD, compresi nei territori dei GAL: *GAL di Golfo di*

Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Niseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natibei, Taormina – Peloritani, Valli del Golfo, Valle del Belice. In caso di sedi riferite all'impresa ricadenti su più di uno dei suindicati GAL, occorrerà effettuare un'unica scelta;

3. hanno un codice ATECO prioritario e/o prevalente tra quelli compresi nell'Allegato B – Tabella codici ATECO - ISTAT 2007 ammissibili.

Le microimprese di cui al presente articolo potranno presentare esclusivamente una sola richiesta di contributo. In caso di microimprese tra loro collegate e/o associate, ai sensi dell'art.3 dell'Allegato 1 al Regolamento 651/2014 si potrà presentare una sola istanza, pena l'inammissibilità di tutte le istanze presentate dalle imprese risultanti collegate.

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Le imprese di cui all'art. 4, alla data di presentazione della istanza, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere classificate microimprese, conformemente a quanto previsto dall'Allegato 1 – Articolo 2, comma 3, del REG. (UE) N. 651/2014, ossia imprese che occupano meno di 10 addetti calcolati in termini di numero di ULA (unità lavorative/anno) e che realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro¹;
- avere sede legale e/o operativa nei comuni di cui all'Allegato C – Comuni ammissibili all'avviso 3.1.1.04B – BonuSicilia CLLD, ricadenti nel territorio di uno dei seguenti GAL: *Golfo di Castellammare, Nebrodi Plus, Rocca di Cerere, Sicani, Terra Barocca, Terre dell'Etna e dell'Alcantara, Terre di Aci, Eloro, Terre del Niseno, Madonie, Metropoli Est, Etna, Etna Sud, Natibei, Taormina – Peloritani, Valli del Golfo, Valle del Belice* e risultare costituite e attive alla data del 31 dicembre 2021 ed attive al momento di presentazione dell'istanza;
- non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento CE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019. Le piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, possono accedere al contributo purchè non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione o scioglimento e non essendo sottoposte a procedure di fallimento o a liquidazione giudiziale prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, non si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, né hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

¹ I due requisiti sono cumulativi, nel senso che entrambi devono sussistere. La qualifica di micro-impresa si perde se il superamento dei limiti descritti avviene per gli ultimi due esercizi consecutivi chiusi (2019-2020).

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia **associata**, ai sensi dell'art. 3 comma 3 dell'Allegato 1 al citato Reg. 651/2014, ad una o più imprese, ai dati degli occupati e del fatturato o dell'attivo patrimoniale dell'impresa richiedente si sommano, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (in caso di difformità si prende in considerazione la più elevata tra le due), i dati dell'impresa o delle imprese situate immediatamente a monte o a valle dell'impresa richiedente medesima. Nel caso di partecipazioni incrociate si applica la percentuale più elevata. Ai fini della determinazione dei dati delle imprese associate all'impresa richiedente, devono inoltre essere interamente aggiunti i dati relativi alle imprese che sono collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati non siano stati già ripresi tramite consolidamento. I dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio di esercizio ovvero, nel caso di redazione di bilancio consolidato, quelli desunti dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati nei quali l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia **collegata**, ai sensi dell'art. 3 comma 5 dell'Allegato 1 al citato Reg. 651/2014, ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono inoltre essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate – situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime – a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati.

- non si trovano nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.lgs. 6 settembre 2011, n.159, art. 67, comma 1, lettera g);
- possiedono una situazione di regolarità contributiva attestata tramite autocertificazione puntuale rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, inserita in domanda;
- non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ovvero:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso art., nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;
- false comunicazioni sociali ai sensi degli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Tale requisito deve essere posseduto da tutte le persone fisiche identificate dalla norma, diverse a seconda della tipologia di **Richiedente e Beneficiario**, a titolo esemplificativo si tratta di:

- il titolare e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Richiedente o Beneficiario** è una impresa individuale (anche denominata ditta individuale);
- tutti i soci e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Richiedente o Beneficiario** è una società in nome collettivo (S.N.C.);
- tutti i soci accomandatari e, ove esistente, il direttore tecnico, se il **Richiedente o Beneficiario** è una società in accomandita (S.A.S o S.A.P.A.);
- l'amministratore unico o tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali; tutti i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza e le altre persone fisiche, ove esistenti, munite di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, incluso il direttore tecnico ove esistente e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di **Richiedente o Beneficiario** con meno di cinque soci, se il **Richiedente o Beneficiario** è un altro tipo di società (S.R.L, S.P.A., Cooperativa, etc.), consorzio o altra persona giuridica di diritto privato. Qualora il socio di maggioranza del **Richiedente o Beneficiario** con meno di cinque soci, sia a sua volta una persona giuridica sono soggetti di cui all'art. 80, comma 1, del de-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 tutte le persone fisiche che abbiano uno dei rapporti previsti nella presente definizione con tale socio e così via reiterando.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, il **Legale Rappresentante** di ogni singolo **Richiedente** o **Beneficiario** potrà dichiarare, per quanto a sua conoscenza, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera, sottoscrivendo tale dichiarazione con **Firma Digitale**, anche con riferimento agli altri soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 rilevanti per il **Richiedente** o **Beneficiario**.

- Non essere stato oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere (c) e (d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
 - Non avere reso dichiarazioni mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, anche con riferimento ad altri contributi, finanziamenti o agevolazioni con conseguente provvedimento di decadenza assunto nei due anni precedenti;
 - Non avere conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione Siciliana, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell'esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il Richiedente.
 - non essere stata destinataria, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell'unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell'investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro.
 - di non essere stata destinataria di atto di revoca del contributo concesso a valere sull'iniziativa Bonusicilia (D.D.G. 1702 del 16/09/2020 e ss.mm.ii).
1. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza e fino all'erogazione del contributo, deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, Dipartimento Attività Produttive, per le eventuali verifiche e valutazioni, pena la decadenza dal diritto al finanziamento e la revoca dello stesso.
 2. I requisiti di cui al comma 1 sono attestati, tramite dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis, della Legge 241/90.
 3. Qualora vengano riscontrate irregolarità si procederà alla revoca del contributo.

ART. 6 – IMPORTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Il contributo è concesso ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”, nella misura massima di **€ 5.000,00 (cinquemila/00)** per ciascuna impresa richiedente. Il presente Avviso sarà attuato nel rispetto della Decisione C(2022) 381 final del 18 gennaio 2022 della Commissione europea di autorizzazione della proroga della validità del Regime quadro e delle modifiche dei massimali vigenti al momento della concessione.
2. Il contributo concesso effettivo sarà calcolato sulla base del seguente rapporto: dotazione finanziaria assegnata a ciascun GAL (art. 3, comma 1) diviso il numero di istanze utilmente

presentate entro i termini di cui all'art. 8 comma 2, a valere sulla stessa dotazione territoriale.

3. Il contributo di cui al comma 1, è cumulabile con eventuali altre misure di aiuto, ai sensi del paragrafo 3.1 della COM(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 (G.U. del 20 marzo 2020) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii, nel rispetto delle condizioni previste nella stessa Comunicazione.

ART. 7 - GESTIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle istanze e all'erogazione del contributo sono curati direttamente dall'Amministrazione regionale, per il tramite del Dipartimento regionale delle Attività Produttive, anche avvalendosi di informazioni presenti in banche dati ufficiali di altri Enti.
2. L'aiuto è concesso con procedura di valutazione automatica, ai sensi dell'art. 4 del dlgs. 123/1998, in funzione degli elementi dichiarati mediante la modulistica di cui all'art. 8. Trattandosi di contributi a sostegno della liquidità dell'impresa non collegati ad uno specifico progetto di investimento il comma 6 del citato art. 4 del D.lgs 123/1998 non trova applicazione nell'ambito della presente procedura.

ART. 8 – TERMINI E MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

1. L'avviso è visionabile sul sito istituzionale del Dipartimento delle Attività Produttive all'indirizzo <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive> e sul sito www.euroinfosicilia.it
2. Le istanze, pena l'esclusione, devono essere compilate on line (secondo lo schema Allegato A), accedendo con credenziali SPID2 alla piattaforma <https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it> e firmate digitalmente dal legale rappresentante² in formato .p7m. Tali istanze devono essere inviate a partire dalle ore 12.00 del giorno 20/05/2022 e fino alle ore 12:00 del giorno 06/06/2022.
3. L'istanza di accesso al contributo include anche la richiesta di erogazione sul conto corrente/iban dedicato indicato dall'impresa. **A tal fine sono ammessi unicamente iban riconducibili esclusivamente a conti correnti postali o bancari attivi ed intestati all'impresa richiedente. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse** (ad es. carte di credito, carte prepagate, libretto postali con iban). Si rappresenta la necessità di verificare la tipologia dell'IBAN e di indicare con precisione gli estremi dello stesso, perché l'indicazione di dati errati non consente il pagamento del bonus.
4. **In riferimento all'istanza presentata ed ai contenuti della stessa, il soccorso istruttorio non è previsto, poichè nelle procedure di massa o competitive, il principio del favor participationis cede innanzi al principio di autoresponsabilità per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, in virtù dell'esigenza di speditezza e certezza dell'azione amministrativa.**
5. Sulla piattaforma di cui al precedente punto 2 saranno pubblicate le istruzioni per la compilazione della richiesta di contributo.

²Non è ammessa la delega della firma

6. L' Allegato A è reso nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ed è soggetto alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.
7. Saranno considerate irricevibili le richieste di contributo:
 - a) predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente Avviso;
 - b) predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso e non firmate digitalmente dal legale rappresentante.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE E PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. La Regione procede alla verifica della regolarità e completezza dell'istanza.
2. La Regione, successivamente, adotta appositi provvedimenti di concessione del contributo. La pubblicazione sul sito internet: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-attivita-produttive/dipartimento-attivita-produttive> nella sezione decreti art. 68 Legge Regionale n. 21/2014, costituisce formale notifica alle imprese dell'esito e dell'ammontare definitivo del contributo concesso.

ART. 10 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La Regione si riserva di effettuare i controlli come previsti al successivo articolo 11 e procede all'adozione dei provvedimenti di liquidazione ed all'erogazione a mezzo di bonifico bancario sull'IBAN indicato dall'impresa in sede di presentazione dell'istanza. Ai fini dell'erogazione del contributo l'impresa deve essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali come rilevabile dal DURC. Le imprese non soggette all'obbligo del DURC devono rilasciare dichiarazione riportante la condizione di esonero dall'obbligo del DURC indicando il riferimento normativo che prevede tale esenzione. Si precisa comunque che nel caso di ditte individuali senza dipendenti il titolare deve dichiarare la regolarità della propria posizione contributiva indicando gli estremi del DURC regolare richiesto ad INPS sul proprio codice fiscale.

ART. 11 – CONTROLLI

1. La Regione ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, procede allo svolgimento di idonei controlli, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000. A tal fine l'Amministrazione potrà richiedere al beneficiario di produrre la documentazione comprovante i requisiti di ammissibilità che lo stesso ha dichiarato di possedere (DURC, Dichiarazione dei redditi periodo di imposta 2019 e periodo di imposta 2020 unitamente alla ricevuta di presentazione oppure dichiarazione IVA 2019 e 2020 unitamente alla ricevuta di presentazione oppure bilancio di esercizio 2019 ed esercizio 2020 unitamente alla ricevuta di deposito, nonché Modello DM10 e/o estratto del libro unico del lavoro dal quale si evince il numero di dipendenti occupati presso l'impresa, la tipologia di contratto, il numero di ore full-time o part-time). Detta documentazione deve essere già in possesso del beneficiario, essendo propedeutica alle dichiarazioni rilasciate.

2. Nel caso di esito negativo la Regione procede, previa comunicazione, alla non erogazione, alla revoca e all'eventuale recupero del contributo.
3. In caso di dichiarazioni non conformi, non veritiere rispetto a quanto rilevato nei controlli la Regione adotta i provvedimenti previsti dagli artt. 75 e 76 del DPR n.445/2000.
4. Le somme indebitamente percepite dall'impresa dovranno essere restituite maggiorate del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della concessione del contributo, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione del medesimo e quella di restituzione dello stesso.
5. Ai sensi del punto 91 della Comunicazione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 la Regione, anche attraverso il sistema informativo Caronte, conserva per dieci anni le registrazioni particolareggiate relative alla concessione degli aiuti previsti dal presente Avviso.

Fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del DPR 445 del 28/12/2000 il provvedimento di concessione del contributo sarà revocato nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto di quanto previsto in relazione al possesso, acquisizione e mantenimento dei requisiti soggettivi previsti dall'Avviso;
- b) agevolazione concessa sulla base di dati, notizie, dichiarazioni inesatte, mendaci o reticenti;
- c) esito negativo delle verifiche effettuate ai sensi della normativa antimafia (D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e ss.mm.ii.).

I casi di cui alle lettere a) b) e c) determinano la decadenza dall'agevolazione con restituzione di una somma pari all'importo del contributo concesso (*maggiorato degli interessi semplici calcolati al tasso di interesse legale per il periodo intercorrente fra la data di erogazione e quella di dichiarazione di decadenza*) entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca del contributo concesso.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare nuovi casi di revoca, con particolare riguardo a gravi irregolarità, fatto salvo il rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, rese ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, oltre al provvedimento di revoca, conseguiranno le ulteriori misure previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R.

Al verificarsi di una o più cause di revoca, l'Amministrazione regionale, esperite le procedure di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90, trasmette la proposta per l'assunzione del provvedimento definitivo di revoca, e provvede, se del caso, al recupero delle somme erogate e non dovute, anche ricorrendo alla riscossione coattiva.

La dichiarazione di revoca del contributo determina l'obbligo da parte del Beneficiario di restituire le somme indebitamente fruite entro 15 giorni dalla comunicazione che ne dispone la restituzione. Ove la revoca sia disposta per azioni o fatti non addebitabili al Beneficiario il termine per la restituzione è di 60 giorni.

Qualora, nel rilevamento delle predette irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Regione si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.

ART. 12 – INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO, ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DI RICORSO

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013 di cui al presente Avviso, la Regione provvede alla relativa

pubblicazione su “Amministrazione Trasparente” secondo le disposizioni del Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle specifiche indicate all’art. 27 del medesimo Dlgs 33/2013.

L’impresa interessata può richiedere l’accesso ai documenti amministrativi ai sensi della Legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni, del D.P.R. n. 184/2006 e del DLgs 33/2013 e s.m.i.

Ai sensi della Legge regionale n. 7/2019 e successive modificazioni, il Responsabile del Procedimento è il dott. Vincenzo La Rosa, Dirigente del Servizio 7.S “Aiuti alle imprese turistiche e Credito”.

Avverso i provvedimenti di cui al presente Avviso sono ammessi:

1. richiesta di riesame ai sensi della Legge regionale n. 7/2019;
2. ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

ART. 13 - INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DATI A TUTELA DELLA PRIVACY

La Regione Siciliana tratta le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il presente Avviso ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Per il perseguimento delle predette finalità, l’Amministrazione regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie e, più in generale, il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 pr. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016. I dati sono conservati in una forma che consenta l’identificazione delle imprese interessate per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.

I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette possono essere utilizzate da dipendenti della Regione Siciliana, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento. L’amministrazione regionale può, inoltre, comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all’Amministrazione Finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l’adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiscono in qualità di distinti “Titolari” delle operazioni di trattamento. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione regionale potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’inammissibilità o l’esclusione della impresa proponente dalla partecipazione all’Avviso.

Il Regolamento UE n. 679/2016 riconosce al titolare dei dati l’esercizio di alcuni diritti, tra cui:

- a) il diritto di accesso ai dati (art. 15 Regolamento (UE) 679/2016);
- b) il diritto di rettifica e/o cancellazione (diritto all’oblio) dei dati (artt. 16-17 Regolamento (UE) 679/2016);
- c) il diritto alla limitazione del trattamento (art. 18 Regolamento (UE) 679/2016);
- d) il diritto alla portabilità dei dati digitali (art. 20 Regolamento (UE) 679/2016);
- e) il diritto di opposizione al trattamento (art. 21 Regolamento (UE) 679/2016);
- f) il diritto di revoca del consenso al trattamento per i dati di cui all’art. 9 par. 1 (art. 13 co. 2, lett. c).

Titolare del trattamento è l’Assessorato regionale delle Attività Produttive. Il DPO (Data Protection Officer) è l’ing. Sebastiano Lio.

Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del Regolamento UE n. 679/16, il titolare dei dati può rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

Art. 14 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per la Regione Siciliana che si riserva la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare o revocare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive.
3. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.
4. Al presente Avviso non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i..

ALLEGATO A – MODELLO PER L'ISTANZA DI CONTRIBUTO

ALLEGATO B – TABELLA DEI CODICI ATECO AMMISSIBILI

ALLEGATO C – TABELLA DEI COMUNI AMMISSIBILI PER GAL